



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei  
Servizi*

*Direzione Generale dei Magistrati*

Oggetto: Contributi della D.G. Magistrati per l'incontro in data 31 marzo 2022 con la Commissione europea nell'ambito del meccanismo di controllo sul rispetto del Rule of Law
--

In riferimento a quanto in oggetto specificato, si è proceduto alla stesura della presente nota, secondo i quesiti di competenza.

*Domanda n. 7) Could you inform about the reorganisation of the trial office and its role on backlogs and length of proceedings at all instances, both for civil and criminal courts, including state of play regarding recruitment;*

L'ufficio per il processo è certamente la misura organizzativa più rilevante, non solo in termini di investimento finanziario, ma soprattutto per finalità e obiettivi ad essa assegnati nell'ambito del PNRR.

Infatti, gli investimenti ottenuti sul piano organizzativo, per l'importo complessivo di € 2.827.776.959,91, poggiano su tre linee progettuali, delle quali quella dell'Ufficio per il processo e capitale umano costituisce la principale linea di azione organizzativa.

**Il progetto prevede, innanzi tutto, uno straordinario reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato per un totale di 21.910 unità.**

---

#### FOCUS SU PERSONALE e RECLUTAMENTO

L'Ufficio per il processo, istituito dall'art. 16-octies del dl 18 ottobre 2012 e introdotto dall'art. 50 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, è una struttura organizzativa costituita con l'obiettivo di "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando

un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e prevede l'affiancamento al giudice di un team qualificato di supporto che agevoli le attività preparatorie del giudizio e velocizzi la redazione dei provvedimenti. È istituito presso le sezioni civili e penali delle Corti di appello, dei Tribunali ordinari e dei Tribunali per i minorenni. Nel settore penale anche presso gli uffici del Gip e del Gup.

Come detto, tra le misure contenute nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, sono stati previsti interventi straordinari per l'Ufficio per il processo a cominciare dal reclutamento straordinario di personale amministrativo a tempo determinato, diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari. L'obiettivo è dare supporto ai giudici ed accompagnare il processo di transizione digitale nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.

Il piano straordinario di reclutamento, introdotto dal decreto-legge 9 giugno del 2021, n. 80 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, ha previsto il reclutamento di n. 16.500 addetti all'Ufficio per il processo, di cui 16.100 per gli Uffici di primo e secondo grado e 400 per la Corte di Cassazione.

In attuazione del decreto-legge citato, sono stati elaborati i decreti ministeriali che definiscono il quadro di riferimento per il reclutamento degli addetti all'Ufficio per il processo e hanno consentito l'avvio della relativa procedura assunzionale.

Con D.M. 26 luglio 2021 sono stati determinati i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo. In totale sono state ripartite 8.050 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Con successivo D.M. 28 settembre 2021 le 8.050 unità di addetti all'ufficio per il processo sono state distribuite tra gli uffici giudicanti di secondo e di primo grado in misura pari, rispettivamente, a 1.735 e 6.315 unità complessive.

Il 6 agosto 2021 (pubblicato nella GU n.62 del 6-8-2021) è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, diretto all'assunzione del primo contingente di 8.171 unità di personale amministrativo a tempo determinato, da assumere con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo. Il concorso è stato bandito per il Ministero della giustizia, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2018 n.145.

Il primo contingente di **8.171** unità è stato suddiviso per i vari distretti come da tabella che segue:

<b>ADDETTI ALL'UFFICIO DEL PROCESSO - PDG 6 AGOSTO 2021</b>	
<b>DISTRETTO</b>	<b>POSTI</b>
<b>CORTE DI CASSAZIONE</b>	<b>200</b>
<b>ANCONA</b>	<b>140</b>
<b>BARI</b>	<b>306</b>
<b>BOLOGNA</b>	<b>422</b>
<b>BRESCIA</b>	<b>248</b>
<b>CAGLIARI</b>	<b>248</b>
<b>CALTANISSETTA</b>	<b>106</b>
<b>CAMPOBASSO</b>	<b>51</b>
<b>CATANIA</b>	<b>331</b>
<b>CATANZARO</b>	<b>304</b>
<b>FIRENZE</b>	<b>446</b>
<b>GENOVA</b>	<b>251</b>
<b>L'AQUILA</b>	<b>190</b>
<b>LECCE</b>	<b>303</b>

MESSINA	148
MILANO	680
NAPOLI	956
PALERMO	410
PERUGIA	107
POTENZA	125
REGGIO CALABRIA	208
ROMA	843
SALERNO	218
TORINO	401
TRIESTE	141
VENEZIA	388
<b>TOTALE</b>	<b>8.171</b>

La prova scritta (quesiti a risposta multipla) del concorso a 8.171 posti, che ha fatto seguito alla valutazione dei titoli (es. fino al doppio del punteggio iniziale per laurea conseguita da meno di sette anni; abilitazioni professionali; tirocinio ex art. 73 dl 69/2013; research officer EASO), finalizzata all'ammissione alla prova scritta stessa, è stata svolta tra il 24 novembre ed il 1° dicembre 2021 e, in netto anticipo sulla time line prevista dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il 14 gennaio 2022 sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del bando di concorso.

I 200 vincitori della Corte di Cassazione hanno preso possesso a partire dal 14 febbraio 2022 e dal 21 al 25 febbraio hanno preso possesso i vincitori negli Uffici, come riportato in dettaglio nella seguente tabella:

DISTRETTO	UFFICIO	SEDE	POSTI	CONT RATT I TRAS MESS I	ASS UN ZIO NI
ANCONA	CORTE D'APPELLO	ANCONA	44	41	40
ANCONA	TRIBUNALE	ANCONA	35	34	29
ANCONA	TRIBUNALE	ASCOLI PICENO	9	9	9
ANCONA	TRIBUNALE	FERMO	12	12	11
ANCONA	TRIBUNALE	MACERATA	19	19	17
ANCONA	TRIBUNALE	PESARO	12	12	10
ANCONA	TRIBUNALE	URBINO	9	9	9
BARI	CORTE D'APPELLO	BARI	88	88	76
BARI	TRIBUNALE	BARI	110	110	99
BARI	TRIBUNALE	FOGGIA	67	59	51
BARI	TRIBUNALE	TRANI	41	41	40
BOLOGNA	CORTE D'APPELLO	BOLOGNA	89	89	79

BOLOGNA	TRIBUNALE	BOLOGNA	122	122	114
BOLOGNA	TRIBUNALE	FERRARA	14	14	12
BOLOGNA	TRIBUNALE	FORLI'	18	18	13
BOLOGNA	TRIBUNALE	MODENA	41	41	35
BOLOGNA	TRIBUNALE	PARMA	29	29	26
BOLOGNA	TRIBUNALE	PIACENZA	25	16	9
BOLOGNA	TRIBUNALE	RAVENNA	15	15	14
BOLOGNA	TRIBUNALE	REGGIO EMILIA	43	40	32
BOLOGNA	TRIBUNALE	RIMINI	26	26	22
BRESCIA	CORTE D'APPELLO	BRESCIA	56	25	24
BRESCIA	TRIBUNALE	BERGAMO	46	35	31
BRESCIA	TRIBUNALE	BRESCIA	99	48	43
BRESCIA	TRIBUNALE	CREMONA	14	9	8
BRESCIA	TRIBUNALE	MANTOVA	33	4	2
CAGLIARI	CORTE D'APPELLO	CAGLIARI	33	33	32
CAGLIARI	SEZIONE DISTACCATA di CORTE D'APPELLO	SASSARI	20	20	20
CAGLIARI	TRIBUNALE	CAGLIARI	81	81	73
CAGLIARI	TRIBUNALE	LANUSEI	9	9	7
CAGLIARI	TRIBUNALE	ORISTANO	19	19	17
CAGLIARI	TRIBUNALE	NUORO	20	21	18
CAGLIARI	TRIBUNALE	SASSARI	43	43	38
CAGLIARI	TRIBUNALE	TEMPIO PAUSANIA	23	16	11
CALTANISSETT A	CORTE D'APPELLO	CALTANISSETT A	25	25	22
CALTANISSETT A	TRIBUNALE	CALTANISSETT A	35	35	32
CALTANISSETT A	TRIBUNALE	ENNA	26	26	23
CALTANISSETT A	TRIBUNALE	GELA	20	19	17
CAMPOBASSO	CORTE D'APPELLO	CAMPOBASSO	15	15	13
CAMPOBASSO	TRIBUNALE	CAMPOBASSO	12	12	11

CAMPOBASSO	TRIBUNALE	ISERNIA	11	11	9
CAMPOBASSO	TRIBUNALE	LARINO	13	12	11
CATANIA	CORTE D'APPELLO	CATANIA	87	87	79
CATANIA	TRIBUNALE	CALTAGIRONE	20	15	14
CATANIA	TRIBUNALE	CATANIA	130	130	120
CATANIA	TRIBUNALE	RAGUSA	39	39	36
CATANIA	TRIBUNALE	SIRACUSA	55	55	49
CATANZARO	CORTE D'APPELLO	CATANZARO	48	48	45
CATANZARO	TRIBUNALE	CASTROVILLA RI	42	42	38
CATANZARO	TRIBUNALE	CATANZARO	75	75	69
CATANZARO	TRIBUNALE	COSENZA	44	44	41
CATANZARO	TRIBUNALE	CROTONE	14	14	14
CATANZARO	TRIBUNALE	LAMEZIA TERME	25	25	23
CATANZARO	TRIBUNALE	PAOLA	23	23	22
CATANZARO	TRIBUNALE	VIBO VALENTIA	33	30	25
FIRENZE	CORTE D'APPELLO	FIRENZE	88	80	70
FIRENZE	TRIBUNALE	AREZZO	35	32	30
FIRENZE	TRIBUNALE	FIRENZE	120	113	103
FIRENZE	TRIBUNALE	GROSSETO	23	11	9
FIRENZE	TRIBUNALE	LIVORNO	33	33	30
FIRENZE	TRIBUNALE	LUCCA	27	27	24
FIRENZE	TRIBUNALE	PISA	43	43	38
FIRENZE	TRIBUNALE	PISTOIA	24	24	22
FIRENZE	TRIBUNALE	PRATO	40	12	11
FIRENZE	TRIBUNALE	SIENA	13	13	13
GENOVA	CORTE D'APPELLO	GENOVA	56	23	23
GENOVA	TRIBUNALE	GENOVA	112	60	55
GENOVA	TRIBUNALE	IMPERIA	25	9	8

GENOVA	TRIBUNALE	LA SPEZIA	16	15	13
GENOVA	TRIBUNALE	MASSA	23	9	8
GENOVA	TRIBUNALE	SAVONA	19	17	15
L'AQUILA	CORTE D'APPELLO	L'AQUILA	45	43	39
L'AQUILA	TRIBUNALE	AVEZZANO	15	15	11
L'AQUILA	TRIBUNALE	CHIETI	22	22	21
L'AQUILA	TRIBUNALE	LANCIANO	10	10	9
L'AQUILA	TRIBUNALE	L'AQUILA	21	20	20
L'AQUILA	TRIBUNALE	PESCARA	25	25	25
L'AQUILA	TRIBUNALE	SULMONA	8	8	5
L'AQUILA	TRIBUNALE	TERAMO	34	34	26
L'AQUILA	TRIBUNALE	VASTO	10	10	10
LECCE	CORTE D'APPELLO	LECCE	51	51	48
LECCE	SEZIONE DISTACCATA di CORTE D'APPELLO	TARANTO	21	20	17
LECCE	TRIBUNALE	BRINDISI	52	52	49
LECCE	TRIBUNALE	LECCE	90	90	82
LECCE	TRIBUNALE	TARANTO	89	89	82
MESSINA	CORTE D'APPELLO	MESSINA	32	32	32
MESSINA	TRIBUNALE	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	17	17	16
MESSINA	TRIBUNALE	MESSINA	71	71	61
MESSINA	TRIBUNALE	PATTI	28	27	25
MILANO	CORTE D'APPELLO	MILANO	128	106	96
MILANO	TRIBUNALE	BUSTO ARSIZIO	37	32	30
MILANO	TRIBUNALE	COMO	35	18	18
MILANO	TRIBUNALE	LECCO	12	9	9
MILANO	TRIBUNALE	LODI	21	10	8
MILANO	TRIBUNALE	MILANO	293	245	222
MILANO	TRIBUNALE	M ONZA	68	36	31

MILANO	TRIBUNALE	PAVIA	36	21	20
MILANO	TRIBUNALE	SONDRIO	10	4	3
MILANO	TRIBUNALE	VARESE	40	12	11
NAPOLI	CORTE D'APPELLO	NAPOLI	168	168	140
NAPOLI	TRIBUNALE	AVELLINO	55	55	51
NAPOLI	TRIBUNALE	BENEVENTO	45	45	42
NAPOLI	TRIBUNALE	NAPOLI	300	300	277
NAPOLI	TRIBUNALE	NAPOLI NORD	126	111	100
NAPOLI	TRIBUNALE	NOLA	74	74	68
NAPOLI	TRIBUNALE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	118	108	93
NAPOLI	TRIBUNALE	TORRE ANNUNZIATA	70	70	64
PALERMO	CORTE D'APPELLO	PALERMO	90	90	82
PALERMO	TRIBUNALE	AGRIGENTO	41	37	33
PALERMO	TRIBUNALE	MARSALA	26	25	21
PALERMO	TRIBUNALE	PALERMO	175	175	157
PALERMO	TRIBUNALE	SCIACCA	14	12	11
PALERMO	TRIBUNALE	TERMINI IMERESE	38	38	34
PALERMO	TRIBUNALE	TRAPANI	26	26	23
PERUGIA	CORTE D'APPELLO	PERUGIA	29	29	27
PERUGIA	TRIBUNALE	PERUGIA	39	39	37
PERUGIA	TRIBUNALE	SPOLETO	23	19	17
PERUGIA	TRIBUNALE	TERNI	16	16	12
POTENZA	CORTE D'APPELLO	POTENZA	26	26	21
POTENZA	TRIBUNALE	LAGONEGRO	28	25	21
POTENZA	TRIBUNALE	MATERA	21	21	19
POTENZA	TRIBUNALE	POTENZA	50	50	45
REGGIO CALABRIA	CORTE D'APPELLO	REGGIO CALABRIA	60	60	58
REGGIO CALABRIA	TRIBUNALE	LOCRI	23	23	22

REGGIO CALABRIA	TRIBUNALE	PALMI	33	33	28
REGGIO CALABRIA	TRIBUNALE	REGGIO CALABRIA	92	92	85
ROMA	CORTE D'APPELLO	ROMA	184	184	149
ROMA	TRIBUNALE	CASSINO	38	28	23
ROMA	TRIBUNALE	CIVITAVECCHIA	40	31	31
ROMA	TRIBUNALE	FROSINONE	35	35	33
ROMA	TRIBUNALE	LATINA	45	45	40
ROMA	TRIBUNALE	RIETI	14	7	6
ROMA	TRIBUNALE	ROMA	360	360	304
ROMA	TRIBUNALE	TIVOLI	44	44	41
ROMA	TRIBUNALE	VELLETRI	63	60	49
ROMA	TRIBUNALE	VITERBO	20	20	18
SALERNO	CORTE D'APPELLO	SALERNO	41	41	38
SALERNO	TRIBUNALE	NOCERA INFERIORE	50	50	46
SALERNO	TRIBUNALE	SALERNO	106	106	100
SALERNO	TRIBUNALE	VALLO DELLA LUCANIA	21	19	17
TORINO	CORTE D'APPELLO	TORINO	76	76	61
TORINO	TRIBUNALE	ALESSANDRIA	43	11	7
TORINO	TRIBUNALE	AOSTA	9	0	0
TORINO	TRIBUNALE	ASTI	18	18	13
TORINO	TRIBUNALE	BIELLA	15	4	2
TORINO	TRIBUNALE	CUNEO	18	13	10
TORINO	TRIBUNALE	IVREA	32	16	14
TORINO	TRIBUNALE	NOVARA	18	16	15
TORINO	TRIBUNALE	TORINO	149	149	121
TORINO	TRIBUNALE	VERBANIA	11	1	1
TORINO	TRIBUNALE	VERCELLI	12	8	4
TRIESTE	CORTE D'APPELLO	TRIESTE	36	21	19



TRIESTE	TRIBUNALE	GORIZIA	16	6	5
TRIESTE	TRIBUNALE	PORDENONE	20	7	6
TRIESTE	TRIBUNALE	TRIESTE	41	28	23
TRIESTE	TRIBUNALE	UDINE	28	17	16
UFFICI CENTRALI	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA	200	209	168
VENEZIA	CORTE D'APPELLO	VENEZIA	77	27	23
VENEZIA	TRIBUNALE	BELLUNO	16	5	4
VENEZIA	TRIBUNALE	PADOVA	47	47	44
VENEZIA	TRIBUNALE	ROVIGO	14	14	9
VENEZIA	TRIBUNALE	TREVISO	51	38	36
VENEZIA	TRIBUNALE	VENEZIA	91	32	29
VENEZIA	TRIBUNALE	VERONA	50	49	44
VENEZIA	TRIBUNALE	VICENZA	42	42	30
<b>TOTALE</b>			<b>8171</b>	<b>7291</b>	<b>6471</b>

In tal modo sono stati pienamente rispettati gli impegni presi dall'Amministrazione con gli Uffici giudiziari in relazione alla tempistica di ingresso del nuovo personale, indispensabile supporto per il conseguimento degli obiettivi P.N.R.R.

Ancora, il 10 dicembre 2021 è stato pubblicato un nuovo bando per 79 posti per addetti all'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, come reso noto sul sito Giustizia "sarà pubblicato nuovo bando per altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale, statistico) e giuridico – amministrativo".

In particolare, con riguardo alle summenzionate **5.410 unità**, è prevista la seguente suddivisione: 1660 area III; 750 area II, F2 (assistenti tecnici) 3000 area II, F1 (operatori di *data entry*).

Nel 2024 sarà assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, arrivando in totale a 16.500 unità. Il reclutamento avverrà su base distrettuale per titoli e prova scritta.

Approfondendo ulteriormente il tema, l'intervento finanziato con il PNRR propone di rafforzare l'ufficio per il processo, creando da un lato un vero e proprio *staff* di supporto al magistrato e alla giurisdizione, con compiti di studio, ricerca, redazione di bozze di provvedimenti, ecc. e, dall'altro, avviando contemporaneamente la costruzione di una struttura che sia a servizio dell'intero ufficio come raccordo con il sistema delle cancellerie e segreterie anche per le attività di innovazione, di monitoraggio statistico e organizzativo, di supporto alla creazione di indirizzi giurisprudenziali e di banca dati.

L' **ufficio per il processo** è un modello organizzativo ispirato ad esperienze già attive in altri Paesi, dove hanno offerto ottimi risultati, consentendo un recupero di efficienza all'attività giurisdizionale. È un progetto di miglioramento e revisione dei moduli organizzativi del

lavoro del magistrato e delle cancellerie, supportando anche processi di innovazione negli uffici giudiziari e realizzato attraverso la costituzione di *staff* di supporto alla giurisdizione.

Giova ripetere che non si tratta di un modello organizzativo di assoluta novità per il sistema italiano, essendo già previsto normativamente sin dal 2012. Tuttavia, come mostrato anche dagli esiti di indagini statistiche e di organizzazione realizzate nell'ambito del già citato Progetto organizzativo redatto dagli Uffici giudiziari, ciò che era carente nel contesto degli Uffici per il processo già esistenti erano proprio le risorse umane da **dedicare specificamente** ad attività di ausilio alla giurisdizione in senso lato. In altri termini, sino a che l'Ufficio per il processo "erodeva" risorse ordinarie, restava sostanzialmente non utilizzato, proprio per la impossibilità di sottrarre tali risorse ai compiti istituzionali.

Per contro, dove gli Uffici disponevano di risorse (tirocinanti, personale amministrativo, giudici onorari) da impiegare per attività di tipo "originale", la struttura organizzativa ha mostrato notevoli potenzialità, contribuendo – a detta degli stessi uffici giudiziari – al raggiungimento di obiettivi di riduzione dei tempi processuali e dell'arretrato.

Quanto alle caratteristiche di struttura del progetto "Capitale Umano" in ambito PNRR, occorre ricordare che il Piano non è un programma di spesa ma un programma di *performance* e relativo finanziamento. Ciò implica che ad ogni investimento concesso per le progettualità sono associati obiettivi di risultato di carattere quantitativo (*target*) e qualitativo (*milestones*), rispetto ai quali la Commissione Europea ha formalmente chiesto un controllo di raggiungimento.

*Milestone* e *target* rappresentano, quindi, gli strumenti attraverso i quali la Commissione effettua il monitoraggio dei progressi compiuti da tutti i Paesi rispetto agli adempimenti del Piano.

Vi sono *milestone* e *target* di rilevanza europea, ovvero richiesti dalla Commissione ed inseriti direttamente nel Piano e *milestone* e *target* di rilevanza nazionale, ovvero declinati in apposite norme dal nostro Governo, o inseriti in normazione secondaria dai singoli Ministeri al fine di dare concreta attuazione al Piano (es. di *milestone* nazionale è appunto il bando di concorso per gli UPP o il progetto organizzativo, entrambi indicati nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80).

Sotto altro profilo, il *target* indica un risultato quantitativo misurato con un indicatore (es. durata dei procedimenti misurata con l'indicatore del *disposition time*) mentre una *milestone* indica un risultato qualitativo oggettivamente verificabile nel suo concreto avveramento (ad es. legislazione adottata).

I *target* sono espressi in relazione a una baseline, pure rappresentata nel Piano (es. i dati di flussi hanno come baseline i dati del 2019. Con particolare riferimento alle riforme normative indicate nel Piano per il Ministero della giustizia (riforma del penale, del civile e dell'insolvenza) e alla misura organizzativa dell'ufficio per il processo e capitale umano, la Commissione Europea, ha, ovviamente, chiesto il raggiungimento di alcuni obiettivi sia qualitativi che quantitativi.

Tali *target* e *milestone* sono stati quindi immaginati e richiesti complessivamente per le linee di riforma normativa e per le misure organizzative, specie quella dell'ufficio per il processo. Si citano, fra le *milestones* di livello europeo:

- a. Continuo monitoraggio sui risultati derivanti dalla strutturazione e dall'implementazione dell'ufficio per il processo, in vista degli obiettivi di piano di seguito indicati. Le modalità del monitoraggio, funzionali alle verifiche di raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR, la cui metodologia sarà oggetto della precitata circolare di DGSTAT, avverrà con un continuo confronto tra Ministero e uffici. I risultati dei monitoraggi saranno riportati alla Commissione con cadenza annuale. La specifica indicazione sui criteri di monitoraggio e sulla metodologia relativa verrà in seguito declinata con appositi provvedimenti. Si anticipa sul punto adesso che il Ministero intende operare con gli uffici un monitoraggio semestrale specifico ed un controllo di andamento nazionale, attraverso il sistema del monitoraggio trimestrale già oggi attivo sia per il settore penale sia per quello civile, i cui risultati sono oggetto di apposita pubblicazione sul sito istituzionale.
- b. Costruzione di indirizzi giurisprudenziali di merito e banca dati di merito: la "Creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili" deve avvenire sulla base di apposita disciplina normativa – riguardante anche il completamento della digitalizzazione del processo civile e la digitalizzazione del procedimento penale di primo grado (con esclusione dell'udienza preliminare) – che dovrà essere pubblicata entro il quarto trimestre del 2023.

Quanto agli obiettivi quantitativi (*target*) la Commissione ha, invece, richiesto un impegno calcolato a livello nazionale, non per singolo ufficio, con riduzione sia della durata processuale che del cd. arretrato Pinto per il civile. In particolare:

- per il civile è stato chiesto un obiettivo di diminuzione del 40% del cd. disposition time, (indicatore di durata utilizzato dalla Cepej) al 30 giugno 2026, calcolato a livello nazionale (tutti gli uffici e tutti e tre i gradi);
- per il penale un obiettivo di diminuzione del 25% del cd. disposition time al giugno 2026, calcolato a livello nazionale (tutti gli uffici e tutti e tre i gradi);
- per il civile uno specifico obiettivo di abbattimento dell'arretrato Pinto per i soli uffici di merito di primo e secondo grado da raggiungere entro la fine del 2024 come obiettivo intermedio: -65% per il tribunale e -55% per la corte di appello rispetto ai valori 2019; e un target finale da raggiungere nell'orizzonte di Piano: -90% sia per il tribunale che per la corte al 30 giugno 2026.

In base ai criteri richiesti dalla Commissione Europea, le percentuali di riduzione dell'arretrato e della durata sono calcolate sui valori del 2019 (cd. "baseline").

La linea di progetto ha trovato già un suo precipitato normativo con il già citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito - con modificazioni - dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il decreto in oggetto rappresenta anche il raggiungimento della prima *milestone* riportata nel Piano in merito al progetto UPP, sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa, *milestone* il cui assolvimento sarebbe – per l'appunto – dovuto intervenire entro il 31 dicembre 2021.

In particolare, gli uffici giudiziari erano tenuti a depositare, entro il 31 dicembre dello scorso anno, un “progetto organizzativo” che prevedesse “(...) l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.” (art. 12, co. 3, d.l. n. 80 del 2021).

La *milestone* ha trovato compiuta attuazione, avendo tutti gli uffici coinvolti nel progetto “Capitale Umano” provveduto a depositare tempestivamente il progetto organizzativo.

L'avvio del progetto, ed in particolare la fase preparatoria dell'ingresso dei nuovi addetti presso gli uffici giudiziari e la presa di possesso, è stato poi accompagnato da interventi organizzativi del Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria e dei Dirigenti delle Direzioni generali coinvolte.

In specie, sono state emanate le seguenti Circolari:

- Circolare del Capo Dipartimento 3 novembre 2021: *Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Avvio progetto Ufficio per il processo – Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione;*
- Circolare DGSTAT 12 novembre 2021: *Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);*
- Circolare del Capo Dipartimento 2 dicembre 2021: *Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – linee guida e schema relativo;*
- Circolare DG Personale e Formazione 21 dicembre 2021: *Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all'ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021;*
- Circolare del Capo Dipartimento 22 dicembre 2021: *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – approfondimenti: avvio del sistema monitoraggio continuo obiettivo PNRR;*
- Circolare DG Personale e Formazione 11 febbraio 2022: *Formazione del personale con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo;*
- Circolare DG Personale e Formazione 17 febbraio 2022: *Inserimento, accoglienza e formazione del personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo. Formazione di ingresso sui servizi di cancelleria e gli applicativi informatici in uso negli Uffici giudiziari. Indicazioni operative;*
- Circolare del Capo Dipartimento 10 marzo 2022: *Supporto alle attività di immissione degli addetti all'ufficio per il processo, riepilogo delle informazioni principali.*

Con questa griglia organizzativa si è cercato di far fronte alle numerose tematiche operative concretamente coinvolte nella fase di ingresso - massivo e contemporaneo - presso gli uffici giudiziari, delle unità di personale assunte con il profilo di addetto all'ufficio per il processo. Di rilievo, anche, la parallela attività di approfondimento delle tematiche relative al PNRR ed al progetto Capitale Umano con gli uffici giudiziari, attuata attraverso la creazione, sulla piattaforma *Microsoft Teams*, di canali divisi per aree territoriali di riferimento, nel contesto dei quali, oltre ad essere stati caricati *files* e documenti di rilievo, sono state organizzate, sin dall'autunno del 2021, riunioni aventi ad oggetto i differenti aspetti relativi al progetto Ufficio per il processo.

Tali riunioni, quanto al Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, hanno visto coinvolti i relativi vertici (Capo e Vice-capo Dipartimento) e rappresentanti di tutte le Direzioni generali del Dipartimento interessate.

Val la pena di evidenziare, in particolare, la sessione di incontri *online* che è appena terminata – organizzata su base distrettuale – che ha avuto ad oggetto la presentazione agli uffici – da parte di DGSTAT - del *Kit statistico*, strumento di analisi statistica di ausilio per gli uffici e per il Dipartimento, per il monitoraggio dell'andamento degli indicatori quantitativi di risultato (*target*) a livello nazionale e di singolo ufficio giudiziario e la presentazione, da parte dello Staff del Capo Dipartimento, dei risultati dell'analisi organizzativa compiuta sui progetti organizzativi presentati dagli uffici giudiziari.

Tali riunioni erano anche finalizzate a offrire risposte agli uffici giudiziari su varie tematiche concretamente presentatesi nel contesto della presa di possesso da parte degli addetti all'Ufficio per il processo, delle relative sedi.

Ma vi è di più. L'ufficio per il processo, da modello sostenuto sostanzialmente dai soli tirocinanti ex art. 73 decreto-legge 69/2013 e dalla magistratura onoraria, proprio in coincidenza con il rafforzamento espresso nel PNRR, avrà una sua compiuta disciplina anche a regime: i recenti interventi di riforma del processo penale e del processo civile hanno esplicitamente strutturato un ufficio del processo rafforzato, quale organo stabile degli uffici giudiziari e ne hanno previsto l'istituzione presso gli uffici di legittimità.

Tale implementazione, nell'ambito delle leggi delega di riforma del processo penale e civile è stata anche dotata di copertura finanziaria con la possibilità di procedere all'assunzione di 1.000 addetti a tempo indeterminato, da inquadrare nella III area funzionale per il settore penale e di 500 unità di addetti per il settore civile.

*Domanda n.8) Could you inform about the state of play as regards flexible task forces, auxiliary judges and recruitment of ordinary judiciary?*

### **Piante organiche flessibili**

Il comma 432 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, ha previsto l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche di rendimento.

Il nuovo istituto assorbe e supera la pregressa esperienza del cd. magistrato distrettuale, introducendo una nuova categoria di pianta organica, sempre calata su base territoriale distrettuale, ma con competenze ampliate o, meglio, innovate. In tal modo si è voluto dotare i distretti giudiziari di una vera e propria *task force* da destinare a supporto ed in aggiunta agli organici esistenti per rispondere, con maggiore efficacia, alle peculiari esigenze in tema di smaltimento dell'arretrato e per far fronte ad eventi di carattere eccezionale.

È stata introdotta una flessibilità lavorativa, di carattere temporaneo, rispondente a precisi obiettivi, capace di temperare le naturali istanze di elasticità e adattabilità connesse alle necessità operative degli uffici con le esigenze organizzative degli stessi, nel rispetto delle prerogative dell'organo di autogoverno della magistratura.

Con la definizione della procedura relativa all'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, si completa la complessa procedura di rideterminazione delle piante organiche

degli uffici giudiziari a seguito dell'incremento di 600 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria disposto dall'articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Al riguardo si ricorda che, in attuazione della suddetta disposizione, è stato dapprima emanato il **decreto ministeriale 17 aprile 2019** relativo alle piante organiche del personale di magistratura di legittimità e, più di recente, il **decreto ministeriale 14 settembre 2020** relativo alle piante organiche degli uffici requirenti e giudicanti di merito.

Nel ripercorre il percorso di attuazione della riforma, deve richiamarsi il **decreto ministeriale 27 dicembre 2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, con il quale sono state individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, la durata minima dell'assegnazione ed i criteri di priorità nei casi sostituzione o di assegnazione in attuazione dell'articolo 5 comma 3 della legge 48/2001, che non può essere inferiore ad un anno.

Il decreto in questione disciplina le modalità di concreto utilizzo del nuovo istituto e risulta imprescindibile per il raggiungimento degli scopi a cui le piante organiche flessibili sono finalizzate: costituire un valido ausilio per una migliore erogazione del servizio giustizia a fronte di alcune delle situazioni di difficoltà operative che possono incontrare gli uffici giudiziari nel concreto esercizio delle funzioni a cui sono preposti sul territorio.

Il decreto, in particolare, ha cristallizzato, con margini di flessibilità, la tipologia di situazioni che integrano le condizioni critiche di rendimento.

A titolo esemplificativo, per la ricorrenza dei c.d. eventi straordinari, secondo il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, occorre il verificarsi di *“un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile”* ovvero *“l’instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell’ufficio al momento dell’evento”*, consentendo in tal modo di valutare, nell'ambito delle esigenze complessivamente riferibili alle diverse sedi giudiziarie, anche quelle specifiche dei singoli uffici relativamente alle diverse materie trattate.

Analoghe previsioni, svincolate da parametri predefiniti, sono previste per l'arretrato civile e le pendenze civili e penali, essendo fissato un riferimento a tassi predefiniti unicamente per il *turn over* e le scoperture. Il nuovo istituto delle piante organiche flessibili distrettuali investe, nel suo complesso, le competenze istituzionali del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, per garantire una migliore operatività delle sedi e un servizio giudiziario più efficiente.

Con il **decreto ministeriale 23 marzo 2022** la dotazione organica delle piante organiche flessibili è stata conclusivamente determinata in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti.

Per addivenire alla concreta assegnazione dei magistrati ai posti previsti dalle piante organiche flessibili il CSM sta ora elaborando una apposita Circolare, alla quale farà seguito il concreto riempimento delle piante organiche flessibili nei vari distretti.

### **Magistratura onoraria**

L'articolo 1, commi 629 e segg. della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) contiene un'articolata disciplina volta a dare risposta alle sollecitazioni provenienti

dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, con la quale venne preannunciato l'avvio di una procedura d'infrazione contro l'Italia.

In particolare, la Commissione europea, sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-658/18 UX, ebbe a contestare allo Stato italiano la non conformità della disciplina prevista dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" (c.d. "legge Orlando"), a molteplici direttive, formulando le censure qui individuate in estrema sintesi: a) violazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (il quale vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive); b) violazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 CE sul lavoro a tempo parziale (con censure analoghe a quelle precedentemente descritte); c) violazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva 199/70 CE sul lavoro a tempo determinato (ritenendo la Commissione che costituisca violazione dell'accordo sul lavoro a tempo determinato la normativa nazionale che consenta tre rinnovi, ciascuno dei quali della durata di quattro anni, con conseguente durata totale di 16 anni consecutivi del rapporto di lavoro nel caso dei magistrati onorari che abbiano assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017); d) violazione degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 CE sull'orario di lavoro (in quanto, ad avviso della Commissione, il decreto legislativo n. 116/2017 ha notevolmente ampliato il novero delle controversie che i magistrati onorari possono trattare, in assenza tuttavia di un parallelo aumento della retribuzione o dell'orario di lavoro, stante che il compenso si riferisce a un impegno di due giorni a settimana, indipendentemente dal carico di lavoro); e) violazione dell'articolo 7 della predetta direttiva sull'orario di lavoro (stante l'opinione della Commissione per la quale violano l'articolo 7 della direttiva sull'orario di lavoro le disposizioni del decreto legislativo n. 116/2017 in base alle quali i magistrati onorari che hanno assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017 non hanno diritto a ferie annuali retribuite); f) violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE sulla maternità (in quanto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116/2017 stabilisce che in caso di malattia e infortunio e in caso di gravidanza non sia dovuta l'indennità prevista dall'articolo 23).

A seguito della posizione della Commissione europea, il legislatore ha previsto e regolato una inedita forma di conferma dei magistrati onorari in servizio, i quali hanno maturato determinati classi di anzianità. Il riferimento è alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Le disposizioni introdotte con l'articolo 1, comma 629 e segg. della legge di bilancio ora richiamata, accordano ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, recante la riforma organica della magistratura onoraria, (di seguito legge Orlando) tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento di una procedura valutativa, volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma dell'onorario nel ruolo rivestito.

Più nel dettaglio, il comma 629 sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116/17 introducendo un nuovo articolo rubricato «Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio».

Nello specifico, il nuovo primo comma dell'articolo 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando (dunque la disposizione si applica ai soli magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017) possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età e dunque sino al raggiungimento dell'età pensionabile. In tal modo si determina di fatto la conferma dei magistrati onorari di lungo corso nei ruoli rivestiti, con la creazione della nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati.

Ai fini della conferma, peraltro, è richiesto il positivo superamento di una procedura valutativa consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.

Per altri versi, il comma 3 dell'articolo 29 stabilisce che con delibera del Consiglio superiore della Magistratura siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio. Si aggiunge, per inciso, che il comma 4 disciplina la procedura valutativa (che si terrà su base circondariale) e la composizione della commissione di valutazione.

Il quinto comma postula, d'altro canto, che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso (salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso mancata conferma). Più in particolare, ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che non lo superino viene riconosciuta una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario. Detta indennità è parametrata alla durata e quantità del servizio prestato, e la percezione della medesima comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. Il comma 6 dispone che i magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ad essi è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato, per le sole voci relative allo stipendio e alla tredicesima mensilità, a quello spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al comparto funzioni centrali. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui sopra e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Viene infine precisato che il trattamento economico sopra descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.

Il comma 7 regola il rapporto di impiego dei magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6: in particolare a questi ultimi è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante alla



data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali (non è dunque corrisposto il raddoppio dell'indennità giudiziaria). Anche in tal caso, non sono comunque dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.

Inoltre, ai magistrati onorari che optino per la non esclusività si applica, in quanto compatibile, l'articolo 1, comma 3, della legge Orlando nella parte in cui prevede che l'incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e che dunque all'onorario non possa essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.

Il comma 8 riconosce ai magistrati onorari il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

Il comma 9, da ultimo, stabilisce che i magistrati onorari di lungo corso che non presentano domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio; ciò in ragione della illegittimità di ulteriori proroghe del regime attuale sancito dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora.

La lettera b) del predetto comma 629, così come la lettera d), contengono mere disposizioni di coordinamento conseguenti alla conferma nell'incarico dei magistrati onorari confermati, mentre la lettera c) dispone che per i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 – stante la mancata entrata in vigore delle disposizioni della legge Orlando in punto di trattamento economico, in ragione del rinvio al 31 dicembre 2021 operato dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – continui ad applicarsi il regime del cottimo fino alla conferma.

L'articolo 1, comma 630, della legge di bilancio interviene invece sulla dotazione organica, stabilendo che, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 629, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (disposizioni che portavano la dotazione organica complessiva della magistratura onoraria ad 8000 unità) e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6000 unità (rispetto alle circa 5.500 attualmente in servizio).

I commi 631, 632 e 633, infine, contengono disposizioni previdenziali e finanziarie.

Preme sottolineare, a chiusura d'argomento, che all'esito dei lavori del tavolo tecnico istituito tra il Ministero della giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, è stato adottato in data 3 marzo 2022 il decreto ministeriale recante le misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle nuove procedure valutative sopra richiamate, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 29, comma 4, d.lgs. 116/2017 e recependo le indicazioni contenute nel parere espresso dal Consiglio Superiore con delibera 16 febbraio 2022. Il richiamato decreto ministeriale, sottoscritto in data 3 marzo 2022, si trova ora presso la Corte dei Conti per il visto di legittimità.

L'impianto normativo ora sinteticamente descritto costituisce la risposta alle contestazioni mosse allo Stato italiano. Preme al riguardo rilevare che la stabilizzazione del rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio da numerosi anni costituisce una delle principali istanze rivolte al Ministro dalle diverse associazioni dei magistrati onorari. Invero, la

ripetute conferme annuali dei giudici onorari in servizio, operate *ex lege* dal Parlamento italiano in sede di legge finanziaria o di stabilità, hanno determinato un forte contenzioso sia sindacale che giudiziario da parte dei magistrati onorari. Preme ricordare che anche la Commissione di studio per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria, istituita dalla Sig.ra Ministra con decreto in data 23 aprile 2021, che ha portato a termine i propri lavori nel luglio del 2021, comprendeva al proprio interno diversi rappresentanti di tutte le categorie di magistrati onorari. La Commissione, ha inoltre dato corso ad una proficua interlocuzione con tutte le organizzazioni sindacali di categoria, ottenendo – mediante un apposito questionario - le loro indicazioni sulle questioni di maggiore rilevanza. Di tale patrimonio conoscitivo, trasfuso nella relazione conclusiva della Commissione, si è tenuto conto, nel momento della stesura del testo normativo che delinea la richiamata forma di stabilizzazione dei magistrati onorari cosiddetti di lungo corso.

Preme, da ultimo, sottolineare che l'ipotizzata stabilizzazione offre ai magistrati onorari di lungo corso le invocate garanzie salariali, previdenziali ed assistenziali derivanti dalla instaurazione del rapporto di impiego conseguente alla procedura di conferma, senza intaccare lo status dei magistrati onorari, anche sotto il profilo della piena effettività delle garanzie di autonomia ed indipendenza proprie del corpo magistratuale.

In particolare, non dissimilmente dalla magistratura ordinaria, i magistrati onorari stabilizzati svolgono funzioni giudiziarie a tempo indeterminato ed esclusivo, potendo costoro optare anche per tale regime di esclusività; e, non dissimilmente da tutti i magistrati onorari, peraltro, i magistrati onorari stabilizzati possono unicamente svolgere un'attività giudiziaria circoscritta a determinati settori e riguardante affari di minore complessità.

### **Reclutamento dei magistrati ordinari**

Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 venne dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato sino alla data del 31 marzo 2022. Si osserva, per completezza sul punto, che con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono state dettate disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, proprio in conseguenza della intervenuta cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

Tanto chiarito, si evidenzia che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha forzatamente inciso sulla calendarizzazione delle prove scritte relative al Concorso a 310 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ottobre 2019, per lo svolgimento delle quali si era originariamente individuato il mese di giugno 2020. In tale periodo, infatti, erano state adottate misure restrittive di tale portata, per il contenimento dei contagi, tali da rendere non praticabile lo svolgimento delle prove scritte.

Non di meno, al fine di garantire la continuità dell'attività di reclutamento del personale di magistratura, a sostegno della giurisdizione, con il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, sono state dettate disposizioni derogatorie e modificative rispetto alla disciplina concorsuale, riguardanti, esclusivamente, il concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ottobre 2019.

In attuazione del richiamato decreto legge, è stato quindi adottato il decreto ministeriale 29 aprile 2021 recante *Modalità operative* del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ottobre 2019, pubblicato in G.U. 28 maggio 2021, ove si è stabilito che “le prove scritte del concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019, si svolgeranno contemporaneamente in sei sedi, selezionate in base ad una ricerca di mercato estesa su tutto il territorio nazionale”.

Il ministero ha organizzato la richiamata procedura concorsuale, che si è svolta contemporaneamente su sei sedi – Roma, Torino, Milano, Bologna Rimini e Bari, dal 12 al 16 luglio 2021, secondo le eccezionali disposizioni dettate dal richiamato decreto legge 44/2021 e nel rispetto delle misure anti-contagio indicate dal Comitato Tecnico Scientifico. L’Amministrazione ha curato la selezione e la formazione del personale addetto ai diversi contingenti che hanno garantito la vigilanza amministrativa nelle diverse sedi ove si sono svolte le prove scritte del concorso.

La richiamata procedura concorsuale si è svolta regolarmente, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio. Hanno consegnato 3.797 candidati e la correzione degli elaborati scritti, tempestivamente avviata, terminerà entro il prossimo mese di maggio. In tal modo, si prevede che la procedura concorsuale, compreso lo svolgimento delle prove orali, giunga a compimento entro il 2022.

Allo scopo di fronteggiare le attuali scoperture di organico, è stato da ultimo indetto il concorso a 500 posti di magistrato ordinario, con Decreto Ministeriale 1 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 10 dicembre 2021, in conformità alle previsioni contenute nell’art. 26-*bis*, del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante *Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari*.

Tale procedura si è connotata per l’inedito invio telematico delle domande di partecipazione con identificazione dei candidati mediante SPID e per il versamento del contributo con l’utilizzo della piattaforma PagoPA. Le domande ritualmente presentate sono 18.303.

Per lo svolgimento delle prove scritte è intenzione dell’Amministrazione replicare la modalità decentrata delle sedi di concorso, così da ridurre gli spostamenti sul territorio dei candidati e limitare la concentrazione di persone presso i siti concorsuali. Le prove scritte verranno calendarizzate entro il primo semestre del 2022.

*Domanda n. 9) Could you elaborate on the situation regarding recruitment for administrative staff at court? How many positions were occupied at end 2021, compared to end 2020?*

Si riportano per comodità di lettura le tabelle seguenti:

Situazione assunzioni personale amministrativo 2020

<u><b>ASSUNZIONI ANNO 2020 (possessi)</b></u>	<i><b>totale</b></i>
<i>dirigente</i>	2
<i>direttore amministrativo</i>	0
<i>funzionario giudiziario</i>	1033
<i>funzionario contabile</i>	0

<i>funzionario informatico</i>	<i>0</i>
<i>funzionario unep</i>	<i>0</i>
<i>funzionario tecnico</i>	<i>0</i>
<i>cancelliere</i>	<i>1</i>
<i>contabile</i>	<i>0</i>
<i>assistente giudiziario</i>	<i>808</i>
<i>assistente informatico</i>	<i>0</i>
<i>operatore giudiziario</i>	<i>41</i>
<i>centralinisti telefonici N.V.</i>	<i>10</i>
<i>ausiliario</i>	<i>25</i>
<i>conducente automezzi</i>	<i>0</i>
<b><i>totale</i></b>	<b><i>1920</i></b>

Situazione assunzioni personale amministrativo 2021

<b><u>ASSUNZIONI ANNO 2021 (possessi)</u></b>	<b><i>totale</i></b>
<i>dirigente</i>	<i>0</i>
<i>direttore amministrativo</i>	<i>386</i>
<i>funzionario giudiziario</i>	<i>115</i>
<i>funzionario contabile</i>	<i>0</i>
<i>funzionario informatico</i>	<i>0</i>
<i>funzionario unep</i>	<i>0</i>
<i>funzionario tecnico</i>	<i>0</i>
<i>cancelliere</i>	<i>2331</i>
<i>contabile</i>	<i>0</i>
<i>assistente giudiziario</i>	<i>275</i>
<i>assistente informatico</i>	<i>0</i>
<i>operatore giudiziario</i>	<i>1623</i>
<i>centralinisti telefonici N.V.</i>	<i>10</i>
<i>ausiliario</i>	<i>45</i>
<i>conducente automezzi</i>	<i>52</i>
<b><i>totale</i></b>	<b><i>4837</i></b>

Restando a disposizione per ogni necessità, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Il magistrato addetto  
*Massimo Scarabello*

Andrea Montagni